

siede nel proprio comune, sia che questo abbia il mulino destinato a macinazione promiscua, sia che ne abbia di quelli dove sono più palmenti. La legge è chiara e dovunque si deve poter macinare il granturco.

SORRENTINO. È a solo titolo di curiosità che io rivolgo una domanda all'onorevole ministro delle finanze.

Quando fu discussa l'ultima famosissima legge del macinato, di cui vedremo a giorni gli effetti, io aveva proposto che si fosse estesa la tassa anche al riso.

L'onorevole Minghetti prese formale impegno di riferire alla Camera i risultati dei suoi studi, ed io sono curioso veramente di sapere qual'è questo risultato.

So che si sono fatte le ricerche, e ringrazio il ministro di averle fatte, ma quali siano le cifre che ha potuto avere dalle indagini fatte io non le conosco e desidererei di saperle.

Se mi vuol dare una risposta, io mi riservo di dire poi qualche cosa nel merito del nuovo regolamento sulla tassa del macinato.

MINISTRO PER LE FINANZE. Continui pure.

SORRENTINO. Io tengo a rilevare una cosa riguardo all'applicazione dei diversi congegni meccanici. L'onorevole ministro ha risposto all'onorevole Cencelli che non è ancora sicuro di questi nuovi mezzi meccanici. Ora, io dico, sono già quattro anni dacchè si parla di questi nuovi congegni. Commissioni sopra Commissioni, prove e controprove, esperimenti sopra esperimenti in tutti i sensi. Intanto pare che siano falliti tutti cotesti esperimenti. Si volle dalla Camera una nuova legge colla quale fra tante cose enormi si aggiunse questa di accordare al Ministero la facoltà di applicare questi ignoti congegni e per di più un premio per l'inventore. Ora, dopo tutto questo, dopo che c'è una legge già fatta, non si sa ancora quello che si ha da fare. Ma, signor ministro, se voi stesso credete che ciò sia una cosa inutile, dichiaratelo per sempre, e siamo in pace.

Passo a cosa più grave. Si è formato nel settembre ultimo un regolamento. Questo regolamento io l'ho avuto sott'occhi un'ora fa. Sarà stata mia colpa di non avermelo procurato prima; certo è che, nello scorrerlo di volo, ho dovuto fermarmi sopra tre punti cardinalissimi. La prima cosa è la Commissione dei periti. Col suddetto regolamento si è stabilito a quattro, cinque, e, in qualche provincia, a sei il numero dei periti che devono giudicare di tutte le questioni del macinato. Nello stesso regolamento si è detto ancora che codesti quattro periti siano quelli che decidano di tutte le questioni. Si è andato anche un poco più al di là, e si è detto che ogni perito

prenda un compartimento della provincia, e tratti tutte le questioni che sorgono in esso. Siccome questi periti non sono pagati direttamente dal Governo, ma ricevono il compenso per la perizia che fanno, il risultato di tutto ciò è bello e visto. L'ingordigia di guadagnare fa desiderare molte perizie, e da ciò viene l'esagerazione nelle quote. Così si è visto lo scandalo che una quota riconosciuta per lo addietro in due, tre, quattro giudizi peritali, ordinati dal tribunale per due centesimi, quest'anno si è osato portarla a quattro, quattro e mezzo, cinque; in altri termini, si è voluto rendere assolutamente impossibile l'esercizio del mulino per fare le perizie. Per quanto io mi sappia, in molti punti ci sarà la chiusura dei mulini su larga scala, ed alcuni altri già sono stati chiusi.

Questo è uno dei punti su cui io richiamo sul serio l'attenzione del Ministero, perchè credo che ciò che si pratica non solo sia un'ingiustizia, ma che provochi un malcontento profondo, che sarà poi difficile di quietare.

C'è un secondo punto nel regolamento che è tanto grave, che non si può accettarlo sul serio e diviene ridicolo.

L'articolo 182 di questo regolamento dice:

« Intorno ai mulini e sino a distanza di 25 metri è stabilita una zona esterna di sorveglianza, la quale può essere estesa o ristretta secondo che lo esigono le condizioni locali. La zona di sorveglianza è determinata dall'ingegnere provinciale del macinato, ed è approvata e resa pubblica dal prefetto col mezzo del sindaco. In caso di contestazione, decide il Ministero delle finanze. »

Effetto di questo articolo è l'articolo 183: « Entro la zona di vigilanza è vietato depositare cereali o farine che non siano coperte da bolletta di pagamento della tassa o da bolletta di deposito. »

Domando io con che giustizia si può mettere nella zona di sorveglianza una mia casa, solo perchè a fianco di essa è piaciuto ad un altro stabilirvi un mulino! Questo è qualche cosa di mostruoso, che io non saprei come si possa giustificare. Io che non ho niente di comune col mulino, che per mia disgrazia ho un mugaio accanto alla mia casa, dovrò soffrirne per comodo altrui e non potrò introdurre nella mia casa farine od altra cosa soggetta a tassa di macinato senza procurarmi la bolletta, ed avrò inoltre la molestia di lasciarvi entrare i doganieri che vengano a rovistarla? Ma qui è proprio violato fundamentalmente il principio della libertà e della inviolabilità del domicilio. Che ha che fare un estraneo cogli obblighi del mugaio?

Dunque, tutto questo mi pare che non sia autorizzato dalla legge, anzi che sia proprio contradd-